

C) SULL'INAPPLICABILITÀ DELL'ART. 6 DPR 156/1973

5. Quanto al preteso esonero di responsabilità per la convenuta alla stregua dell'art. 6 del DPR 156/1973, espone lo scrivente come essa norma, più volte dichiarata incostituzionale, non sia applicabile al caso de quo. L'ormai costante giurisprudenza costituzionale è infatti sempre più indirizzata nel circoscrivere la portata di essa norma (cfr. ex multis: C. Cost. 303/1988 e 463/1997), analogamente a quanto avviene in altri ambiti di acritica delimitazione dei normali canoni di responsabilità contrattuale. Più di recente, con ordinanza 4/99, la Corte Costituzionale ha affermato che l'art. 6 DPR cit. Va inteso nel senso di non escludere la responsabilità dell'amministrazione postale per grave e colpevole ritardo nell'espletamento del servizio", riconducendo in tal modo la norma all'alveo dei principi generali del diritto, in particolare riguardo all'art. 1218 c.c, che deve pertanto essere valutata quale criterio ermeneutica delle esenzioni in esame.
6. Da ultimo, con la sentenza 254/2002 è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 6 DPR 156/1973 "nella parte in cui dispone che l'Amministrazione ed i concessionari del servizio telegrafico non incontrano alcuna responsabilità per il mancato recapito di telegramma". In motivazione, pur riconoscendo che deve essere riconosciuto un regime di responsabilità ispirato a criteri più restrittivi di quella ordinaria, in rapporto alla complessità tecnica della gestione del servizio ed all'esigenza del contenimento dei costi", ha censurato la norma "nella parte in cui esclude, in mancanza di speciali norme di legge, qualsiasi responsabilità delle Poste".
7. Invero, una speciale disposizione di legge, perfettamente applicabile al caso de quo nel silenzio dell'art. 6 L. 682/1982 e dell'art. 6 del Codice Postale, può essere rinvenuto negli artt. 60 e 162 c.p.c., disciplinanti la responsabilità dell'Ufficiale Giudiziario in caso di nullità di atti processuali, i quali possono essere condannati al pagamento delle spese di rinnovo degli atti, nonché al risarcimento dei danni. Ne consegue che, equiparando il Servizio Postale all'Ufficiale Giudiziario, deve giocoforza concludersi per l'accoglimento delle istanze risarcitorie espresse dall'Attore, pena il riconoscimento di indebite, illegittime e incostituzionali aree di privilegio.

Vittorio Amedeo Marinelli

[Homepage](#) | [Scrivi al candidato](#) | [Scrivi all'avvocato](#)

La vita

Le esperienze

La politica

Lo studio legale

Fatti e misfatti




Argomenti

- Ambiente
- Amici (e nemici): cosa dicono
- Antiplagio
- Assicurazioni
- Avvocati
- Codacons: cosa ho fatto
- Consumatori
- Convegni
- Dieta vegetariana
- Economia
- Fermo amministrativo o ganasce fiscali
- Lavora sul programma
- Moto
- Politica
- Referendum Cirami
- Salute
- Sicurezza stradale
- strana morte prof. marinelli
- Viaggi e divertimenti

Fatti e misfatti

Il "substrato probatorio" della credibilità ai fiumi di parole

Sicurezza stradale

Vittorio Marinelli Telefonava in auto? No è sordomuta

Il giudice di pace di Roma ha annullato una multa di 68 euro a una donna sordomuta pizzicata dai vigili urbani mentre telefonava guidando la sua auto, una Toyota. Si trattava di un'evidente svista, visto che anche il marito della signora, proprietario del veicolo, è sordomuto. La violazione al codice della strada non era stata contestata immediatamente e così il Comune di Roma è stato condannato anche al pagamento delle spese di giudizio. Oltre alla multa, il giudice di pace ha ridato alla signora anche i cinque punti alla patente che erano stati tolti in virtù dell'infrazione mai commessa. "Di fronte all'evidenza della ragione è caduto l'assoma dell'infalibilità dei vigili urbani. Tutti possono sbagliare, anche loro", ha commentato l'avvocato della donna. L'ITALIA DEI DIRITTI: Sulla vicenda ironizza Vittorio Marinelli, responsabile della tutela dei consumatori per Italia dei Diritti: " Dinanzi a un tale 'miracoloso' evento, a meno di non volersi seriamente rivolgere alla Santa Sede, non possono che insorgere, semmai ce ne fosse bisogno, sempre nuovi dubbi sulla serietà dei controlli effettuati. Non è certo la prima volta che un cittadino deve far ricorso alla giustizia, proprio per potersi difendere da un'accusa infitta evidentemente con leggerezza, e per di più da uno di quelli che dovrebbero farla rispettare! Stavolta l'esito della contestazione era inevitabile, ma non sempre è così, e in molti si sono trovati a dover pagare per colpe mai commesse, fatti mai avvenuti. Il problema vero dunque risiede nella preparazione dei pubblici ufficiali, oltre che nella loro buona fede e onestà, in cui naturalmente tutti noi confidiamo, ma che certamente rimane un aspetto privato e non controllabile. Sugli aspetti organizzativi e di merito, invece, si può e si deve agire, non sarà sempre casuale la forte antipatia che molti cittadini manifestano verso queste categorie, che non hanno saputo conquistare la loro fiducia, non avendo mostrato la capacità, e talvolta neppure l'intenzione, di lavorare per risolvere gli annosi problemi legati al traffico metropolitano."

\*\*\*

Per questi motivi, l'Avv. Vittorio Amedeo MARINELLI, ut supra domiciliato, insiste per l'accoglimento delle conclusioni espresse nell'atto di citazione.  
Roma, li 10 marzo 2003

(Avv. Vittorio Amedeo MARINELLI)